

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TAXI

(Delibera di Consiglio Comunale n. 13/1997)

CAPO I

IL SERVIZIO TAXI

Articolo 1

(Definizione del servizio)

1. Il servizio taxi così come definito dall'articolo 2, comma 1 della L.n.21/1992 soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.

Articolo 2

(Disciplina del servizio)

1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Liguria, dagli usi e dalle consuetudini.

Articolo 3

(Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione)

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n.21, articolo 7 comma 1, titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella

titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992 n.21.

Articolo 4

(Condizioni d'esercizio)

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

a) il cumulo di più licenze per servizio taxi anche se rilasciate da comuni diversi

b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da comuni diversi.

2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitato con natanti.

3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992 n.21.

5. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e Previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

Articolo 5

(Numero delle licenze)

1. Ai sensi di quanto Previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992 n.21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della L.R. n.40/1994.

Articolo 6

(Riconoscibilità delle autovetture)

1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992.

2. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme ella vigente normative, recante la scritta "TAXI". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:

a) sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base per 35 di altezza; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm 20.

Articolo 7

(Autovetture di scorta)

1. Su istanza dei soggetti elencati all'articolo 3, comma 3, la Giunta Comunale può concedere agli stessi una o più licenze per l'immatricolazione di taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta è a disposizione di tutti i tassisti del Comune impossibilitati all'utilizzo della propria autovettura per:

- a) guasto meccanico
- b) incidente
- c) furto o incendio.

2. L'Ufficio comunale competente concede l'autorizzazione preventiva all'utilizzo del taxi di scorta previa verifica sull'esistenza, in capo al richiedente, di almeno una delle condizioni di accesso al servizio come previste dal comma 1, lettere a), b) e c) L'autorizzazione contiene i seguenti dati:

- a) generalità del richiedente;
- b) generalità o la ragione sociale del titolare della licenza per autovettura di scorta
- c) numero di targa e di licenza del taxi di scorta;
- d) numero di targa e di licenza del taxi sostituito;
- e) periodo di validità,

L' autorizzazione deve essere custodita sull'autovettura di scorta per essere esibita alle autorità di vigilanza unitamente alla licenza del taxi sostituito.

3. Il concessionario del taxi di scorta assegna l'autovettura nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del periodo di presunto utilizzo del taxi di scorta.

4. La tariffa per l'uso del taxi di scorta è composta da un fisso giornaliero e da un prezzo chilometrico. La tariffa è approvata dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 11.

5. Al tassista a cui sia stata assegnata un'auto di scorta è vietato l'uso diretto, a mezzo sostituto o collaboratore della propria vettura.

6. Le licenze per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale di cui all'articolo 4 della L.R. n. 40/1994, non possono essere trasferite o commercializzate ai sensi dell'articolo 9 della L. n.21/1992 e la loro istituzione non è soggetta ad approvazione provinciale.

7. Le autovetture di scorta sono contrassegnate con una numerazione particolare accompagnata dalla sigla "A.S.". Unitamente ai segni distintivi di cui all'articolo 6, le autovetture di scorta recano sul retro e sulle fiancate, in posizione ben visibile, la dizione "AUTO DI SCORTA" con caratteri alti mm. 40.

8. Il concessionario del taxi di scorta decade dalla licenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) mancata predisposizione del servizio entro quattro mesi dal l'assegnazione titolo;
- b) mancato pagamento della tassa di proprietà o dell'assicurazione dell'autovettura destinata a taxi di scorta;
- c) mancato rispetto dell'ordine di precedenza nell'assegnazione del taxi di scorta così come previsto al comma 3;
- d) mancato rispetto delle tariffe di cui al comma 4;
- e) violazione del divieto di commercializzare e trasferire licenze per auto di scorta così come previsto dal comma 6

9. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente Regolamento.

Articolo 8

(Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi)

1. Le autovetture in servizio taxi possono esserelocate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal competente Ufficio comunale alle seguenti condizioni:

- a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito Comune ai sensi dell'articolo 5;
- b) la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio diversi;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;

L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:

- a) le generalità del locatore e quelle del locatario;
- b) il numero di targa e di licenza della vettura locata;
- c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
- d) il periodo di validità.

Articolo 9

(Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto linea)

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

Articolo 10

(Operatività del servizio)

1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale o comprensoriale, Il prelevamento dell'utenza avviene all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della provincia di Genova servite da strade asfaltate.

Articolo 11

(Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle licenze)

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) dal Segretario Comunale o suo delegato in funzione di Presidente;
 - b) dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale;
 - c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello locale.
2. La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno, Il presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 15;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 16 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II

PROFESSIONE DI TASSISTA

Articolo 12

(Requisiti per l'esercizio della professione di tassista)

1. L'esercizio della professione di tassi sta è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale, previsto dal vigente Codice della Strada dotati dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale;

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge regionale 25 luglio 1994 n.40.

Articolo 13

(Accesso alla professione di tassista)

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III

LA LICENZA D'ESERCIZIO

Articolo 14

(Concorso per l'assegnazione delle licenze)

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà e la disponibilità del veicolo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Articolo 15

(Contenuti del bando)

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
 - a) numero delle licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 11;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Articolo 16

(Titoli oggetto di valutazione)

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio da taxi, la Commissione di cui all'articolo 11 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

a) idoneità professionale conseguita a norma della legge regionale 25 luglio 1994 n.40 punti 5;

b) laurea punti 4;

c) diploma di maturità punti 3

d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 17

(Assegnazione e rilascio della licenza)

1. La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 11, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di tassista.

3. Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 12, comma 3, la Giunta Comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso.

4. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 11.

Articolo 18

(Validità della licenza)

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio comunale secondo modalità definite dalla Giunta. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.

2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Articolo 19

(Trasferibilità della licenza)

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio la licenza è revocata e messa a concorso.

3. Il Sindaco dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.

4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

CAPO IV
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 20

(Caratteristiche delle autovetture)

1. Nel rispetto della vigente normativa, il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla Giunta Comunale.

Articolo 21

(Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio)

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'articolo 17, comma 3.

Articolo 22

(Orario di servizio ed acquisizione della corsa)

1. I criteri per la formazione dell'orario di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'articolo 11.

2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

- a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta Comunale;
- b) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tal caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

Articolo 23

(Comportamento del tassista durante il servizio)

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;

- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) rispettare l'orario di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto-stato di efficienza il veicolo;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
- h) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
- k) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto se richiesto;
- l) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 9;
- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Articolo 24

(Comportamento degli utenti)

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;

- b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a cinque;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

Articolo 25

(Sostituzione e collaborazione alla guida)

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione e ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 13.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 13.

Articolo 26

(Interruzione del trasporto)

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 27

(Trasporto handicappati)

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali -supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Articolo 28

(Tariffe)

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 11, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.

Articolo 29

(Tassametro)

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrare l'efficienza e l'idoneità all'impiego.
2. Sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 11 e previa esito favorevole di apposita istruttoria, il competente Ufficio comunale concede l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio comunale.
4. I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma 3.

Articolo 30
(Contachilometri)

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Articolo 31
(Impiego di tecnologie innovative)

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito, previa autorizzazione del Sindaco sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 11, l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

Articolo 32
(Responsabilità nell'esercizio del servizio)

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Articolo 33
(Pubblicità sulle autovetture)

1. Nel rispetto della vigente viaggiante normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 11.

Articolo 34
(Reclami)

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono -indirizzati al competente Ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 35

(Addetti alla vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della L. 24 novembre 1981 n.689.

Articolo 36

(Idoneità dei mezzi al servizio)

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.

2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta prescrizioni utili al suo ottenimento.

3. La vidimazione annuale della licenza di cui all'articolo 18, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.

4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Articolo 37

(Sanzioni)

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per le seguenti violazioni:

a) violazione dell'articolo 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza della licenza a bordo del mezzo;

- b) violazione dell'articolo 6, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto di scorta l'autorizzazione all'utilizzo della stessa così come previsto dall'art. 7, comma 2;
- d) violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto locata l'autorizzazione alla locazione così come previsto dall'art. 8;
- e) violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
- f) acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri Comuni;
- g) violazione dell'articolo 13, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
- h) violazione dell'articolo 18, comma 1 relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- i) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 21, comma 2;
- j) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 1, punti c), j) e k);
- k) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 23, comma 2, punti da a) a g);
- l) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 24, comma 1, punto a);
- m) mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri, così come previsto dagli articoli 29 e 30;
- n) esposizione all'interno o all'esterno dell'autovettura di messaggi pubblicitari non autorizzati così come previsto dall'art. 33;
- o) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 34, comma 2.

3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.

4. Il tassista che rifiuti di prestare servizio per le destinazioni di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della L. R. n. 40/1994;

5. Chiunque eserciti l'attività taxi senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6, comma 1 della L. n. 21/1992 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della L.R. n.40/1994;

6. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 107 del R.D. 3 marzo 1934 n.383.

Articolo 38

(Rinuncia alla licenza)

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.

Articolo 39

(Sospensione della licenza)

1. La licenza è sospesa dalla Giunta Comunale, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione di norme in sili connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione dei precetti di cui all'art. 22 relativi al mancato rispetto dell'orario di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
- d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4 e dall'articolo 25;
- e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 27;
- f) violazione, per 1 a terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 4 e 5;
- g) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività taxi.

2. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 11, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di conseguenza.

Articolo 40

(Revoca della licenza)

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 11, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
- b) per la violazione dell'articolo 7, comma 5, che vieta al tassista a cui sia stata assegnata un'auto di scorta l'utilizzo diretto, a mezzo sostituto o collaboratore della propria autovettura;
- c) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui agli articoli 3, 12 e 13;
- d) quando- il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista ai sensi dell'articolo 17, comma 4;
- e) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall'art. 7, comma 8 e dall'articolo 19;
- f) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 39;
- g) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- h) per motivi di pubblico interesse.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di- competenza.

Articolo 41

(Decadenza della licenza)

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 11, dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 1.
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 42

(Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza)

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

Articolo 43

(Irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni.

Articolo 44

(Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali)

1. Ai sensi di quanto disposto dal Titolo II della L.R. n.40/1994 il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Provincia di Genova.